



Allegato "A" al N. 15137 di Repertorio e al N. 8716 della
Raccolta

S T A T U T O
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione, sede
Promosso dal Nucleo di Aggregazione Territoriale (NAT)
"Natiblei", quale strumento di concertazione pubblico-privato
per la programmazione e realizzazione di azioni di sviluppo
dei sistemi locali "Val d'Anapo - Leontinoi - Ducezio -
Ragusano", è costituito con sede legale nel Comune di
Palazzolo Acreide (SR), Piazza del Popolo 1, in forma di
Società Cooperativa Consortile un Consorzio con attività
esterna ai sensi degli artt. 2612-2615 del Codice Civile,
denominato "Gruppo di Azione Locale NATIBLEI Società
Cooperativa consortile", (in sigla: "GAL NATIBLEI"; per
brevità nel presente statuto "il Consorzio"). Il Consorzio,
per l'espletamento di specifiche finalità gestionali, potrà
avvalersi delle sedi istituzionali già operative dei Gruppi di
Azione Locale e delle Agenzie di Sviluppo dislocate nelle aree
dei sistemi locali sopra indicati e potrà altresì istituire
ulteriori sedi secondarie/operative, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove, all'interno del territorio della
Regione Siciliana, purchè tali decisioni non comportino costi
aggiuntivi.

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice
civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a
responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La durata della società sarà fissata fino al 31 Dicembre 2020.
La durata potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente
sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico e Oggetto sociale

Il Consorzio ha finalità mutualistica senza finalità
speculativa e/o di lucro, e non divide utili.

Il Partenariato pubblico-privato costituisce il GAL NATIBLEI
per rendere operativo lo strumento di concertazione e
cooperazione sovra-provinciale che cointeressa parti delle
aree interne delle province di Siracusa, Catania e Ragusa,
quale nucleo aggregativo originario per la valorizzazione del
Sud-Est di Sicilia.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove
iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle
risorse umane e materiali del territorio stimolando la
collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali,
società, enti ed associazioni private nelle aree individuate
dal Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 quali facenti

parte del Nucleo di Aggregazione Territoriale NATIBLEI. Il Consorzio promuove azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Il Consorzio condivide e mette a sistema ed a valore i "processi di sviluppo" maturati nei sistemi locali di sviluppo partecipanti al fine di adottare ed utilizzare le "buone prassi" consolidate ed implementando interattivamente le medesime, allargando al Sud-Est di Sicilia un nuovo ed organico processo di valorizzazione del Territorio e delle relative Genti. Il Consorzio individua la strategia adottata nel Piano di Sviluppo Locale "NATIBLEI" quale strumento conducente a costruire e rafforzare il sistema di reti territoriali identitarie per la governance della ruralità iblea, a livello di pubblico-privato ed imprese-filiere, per perseguire un progetto di nuova identificazione locale, quale "territorio per le eccellenze", di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della cultura, promotore di uno sviluppo etico e sostenibile, in cui l'essere nati-iblei è un valore messo a risorsa.

L'implementazione del processo di sviluppo sovraprovinciale e del relativo sistema di Governance multilivello, punterà all'uso virtuoso ed integrato delle risorse finanziarie del P.S.R. Sicilia, del collegato Programma Operativo Regione Sicilia e di ogni altro strumento finanziario d'intervento utile ad applicare la strategia di sviluppo del Partenariato pubblico-privato NatIblei, comprese le risorse proprie degli Enti pubblici e dei Soggetti privati partecipanti; ciò operando a livello di area NAT ma anche in rete interterritoriale regionale/nazionale nonché transnazionale, anche per la valorizzazione e l'implementazione dei progetti-processi precedentemente attivati dai sistemi locali NatIblei. L'azione del Consorzio è diretta ad "aumentare la competitività ed attrattività del nuovo contesto rurale degli IBLEI", a "creare nuova occupazione locale" e "migliorare il complessivo standard di qualità di vita" attraverso azioni di concertazione locale ed interprovinciale e l'uso integrato e sostenibile delle complessive potenzialità locali, siano esse pubbliche che private, idonee a coinvolgere e fare sviluppare, in particolare, il tessuto economico-sociale locale.

Il Consorzio persegue le seguenti finalità:

- 1) Elaborare e realizzare il Programma di Sviluppo Locale (PSL) "NATIBLEI" come definito nel Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Sicilia;
- 2) Attuare gli interventi individuati dalla strategia del PSL "NATIBLEI";
- 3) Concorrere alla elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole delle aree rurali,

nel rispetto dell'identità culturale locale e dell'ambiente;

- 4) Costituire un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali;

- 5) Consolidare i sistemi produttivi integrati delle diverse aree compartecipanti, nel rispetto delle relative peculiarità, per attuare politiche di rete conducenti alla formazione di una più robusta "offerta integrata di area omogenea" ove le diverse potenzialità areali concorrono a formare un prodotto/territorio quale unicum di storia, natura, cultura, umanità locale di eccezionale qualità;

- 6) Promuovere il nuovo concetto di "vivere la ruralità iblea" (dal nuovo ospitare, il nuovo abitare);

- 7) Favorire la multifunzionalità delle imprese agricole e il rafforzamento del tessuto produttivo integrato ibleo;

- 8) Promuovere e realizzare azioni integrate, pubblico-private, di marketing ed animazione territoriale;

- 9) Progettare ed attuare interventi innovativi per gli operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

- 10) Promuovere lo sviluppo integrato, organico ed unitario, dell'ambito del Sud-Est di Sicilia;

- 11) Partecipare attivamente a programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità di sviluppo sostenibile delle aree compartecipanti;

- 12) Implementare un nuovo processo di educazione per il "buon vivere la ruralità locale" (alimentare, ambientale, artistica, del tempo libero, ecc) rivolto non solo alla popolazione locale, ma anche ai potenziali mercati di prossimità ed a quei target di mercati esteri che tali valori appetiscono, per valorizzare il contesto e promuovere per il Territorio del Sud-Est una nuova cittadinanza attiva che travalica i confini amministrativi degli Stati;

- 13) Promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto;

- 14) Realizzare iniziative volte alla costruzione di infrastrutture a servizio della collettività, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali, turistiche e commerciali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

- 15) Realizzare ogni altra attività funzionale al conseguimento dello scopo associativo.

Al fine di raggiungere i propri scopi sociali, il Consorzio opera anche nei seguenti campi di azione:

Realizzazione di indagini, piani e progetti integrati territoriali;

Attività per la costituzione e la gestione di partnership

pubblico-private;
Attività di ricerca di finanziamenti pubblici e relativa gestione e rendicontazione;
Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;
Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di attività produttive;
Cooperazione transnazionale per attività connesse agli scopi sociali;
Progettazione e realizzazione di interventi pubblici e privati, di interesse collettivo;
Promozione, elaborazione e gestione di attività di formazione professionale e di attività formativo-informative mirate;
Organizzazione e realizzazione di "poli e terminali di rete" del Centro per la Governance delle azioni di formazione, qualificazione, gestione e promo-commercializzazione del prodotto/territorio del Sud-Est (prodotti, beni e servizi, pubblici e privati, identitari dell'offerta d'area vasta locale;
Promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse collettivo e/o generale e diffuso, incentivanti lo sviluppo economico-sociale del tessuto produttivo integrato dell'area;
Acquisizione di attrezzature, strumentazioni e mezzi, materiali ed informatici, incentivanti l'uso e la fruizione sostenibile del Territorio;
Realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture funzionali allo sviluppo del tessuto economico-sociale locale;
Promozione ed organizzazione delle attività di filiera per la governance dei relativi processi gestionali collettivi;
Progettazione e realizzazione di attività di orientamento della popolazione locale verso processi di sviluppo sostenibili;
Realizzazione di attività di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.
Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso il consorzio potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Con riferimento a questi principi, scopo mutualistico è la prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri soggetti pubblici e privati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
Possono essere redatti regolamenti che determinino particolari

criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra consorzio e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società può compiere ogni altra azione utile al perseguimento dell'oggetto sociale, incluso operazioni di natura economica, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare e di partenariato.

Art. 4 - Attività connesse

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio potrà tra l'altro effettuare:

A) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili a qualsiasi uso destinati; la gestione di uffici, sale riunioni e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;

B) L'utilizzo di sedi, strutture, infrastrutture e professionalità di Soci aderenti che possono garantire i livelli qualitativi dei servizi richiesti e/o la partecipazione alle relative società;

C) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti settori dell'artigianato del commercio e della pesca, dei servizi, dell'agricoltura ecc.;

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti o contributi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Possono assumere la qualifica di soci i soggetti pubblici e privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali, i cui apporti siano ritenuti funzionali al perseguimento dello scopo sociale. Possono essere soci:

a) Gli Enti Locali e Territoriali presenti nel territorio della Regione Siciliana che hanno interesse nell'area, i loro consorzi ed associazioni;

- b) Gli Enti Pubblici, anche in forma mista;
 - c) Le Università, i centri ed i laboratori di ricerca, i centri per l'innovazione aventi sede all'interno della Regione Siciliana;
 - d) Le Scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
 - e) Istituti bancari, fondazioni, soggetti finanziari ed enti di formazione operanti in Sicilia;
 - f) Gli ordini e le associazioni professionali;
 - g) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente portatori di interessi collettivi ed aventi sede legale ed operanti nel territorio delle regione siciliana;
 - h) I G.A.L. - Gruppi di Azione Locale;
 - i) Le Agenzie di Sviluppo Locale;
 - j) Le Proloco;
 - k) Enti Ecclesiastici;
 - l) I Soggetti pubblico-privati operanti nel campo della programmazione negoziata;
 - m) Le associazioni sindacali e di categoria, i loro consorzi e associazioni, ivi comprese le camere di commercio;
 - n) Le cooperative e/o le società del non profit ed i loro consorzi, operanti nel terzo settore nel territorio;
 - o) Partneriati gestori di altri progetti cofinanziati da fondi e attuatori di programmi di interesse territoriale e locale.
- Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività del consorzio, a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci e dalla titolarità di almeno una quota sociale.

Art. 6 - Domanda di ammissione

Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con allegati:

a) Denominazione sociale, sede e attività svolta, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, copia della delibera dell'organo che ha approvato l'adesione.

b) Ogni altro documento che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera ad insindacabile giudizio sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci;

c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;

d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio e Limiti alla trasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la Società se la cessione non è stata autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che inseriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione

del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 - Responsabilità dei soci cessati

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 - Elementi costitutivi, quote sociali

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile ai sensi del successivo art.21;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli art.2342-2343 c.c.

Il Capitale sociale è diviso in quote del valore nominale di € 500,00 (cento) ciascuna. Ogni socio sottoscrive almeno numero una (1) quota. Le quote di capitale possono essere possedute nel rispetto della seguente limitazione:

A) le quote complessive possedute dai soggetti privati devono rappresentare non meno del 51% (cinquantuno%) del capitale sociale.

L'aumento del capitale sociale è attuato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, purchè sia rispettato il limite di cui alla precedente lettera A. Le quote sociali non sono trasferibili, in tutto o in

parte, a favore di terzi non soci. I soci potranno versare al Consorzio a) i contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese ordinarie di gestione b) i contributi integrativi per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi ordinari rispetto alle spese effettivamente sostenute. I Soci potranno versare altresì contributi straordinari eventuali per il raggiungimento pieno degli obiettivi sociali. Le misure, i termini e le modalità del versamento di contributi ordinari, integrativi e straordinari saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) La riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 15

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 17 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

d) le deliberazioni riservate alla loro competenza dalla legge;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

g) l'approvazione dei regolamenti interni;

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) f) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 19.

Art. 18 - Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) f) del precedente art. 17 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo, anche informatico, idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 19 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere e), f) dell'art. 17

del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti espressi.

Art. 20 - Elezione cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 21 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero di quote possedute.

Il rappresentante di ciascun ente socio può partecipare alle assemblee anche mediante delegati appartenenti all'ente medesimo. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega scritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare con delega più di un altro socio.

Art. 22 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 23 - Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di membri variabile da tre (3) a quindici (15), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da rappresentanti di soci privati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice-Presidente; uno di parte pubblica ed uno di parte privata.

L'Organo amministrativo rimane in carica per due esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 24 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 25 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con raccomandata, mail o fax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e nel caso di parità prevale il voto del presidente. Qualora il Consiglio di Amministrazione, esperite tre convocazioni, non si sia validamente costituito o comunque non abbia deliberato, si intende decaduto e va sottoposto a rinnovo entro il termine

massimo di trenta giorni.

I componenti dell'Organo Amministrativo si intendono automaticamente decaduti alla terza assenza consecutiva ingiustificata.

Art. 26 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Viceversa, in caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 27 - Compensi agli Amministratori

Non sono dovuti compensi ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, salvo rimborso spese.

Art. 28 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 29 - Ufficio di piano

L'Ufficio di Piano è un organismo operativo e di attuazione del GAL NatIblei per le operazioni connesse all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale NatIblei ed al complessivo sviluppo di processo dell'area, ed è coordinato dal Direttore del Consorzio.

Costituiscono l'Ufficio di Piano i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme di attuazione del PSR Sicilia 2007/2013.

All'Ufficio di Piano compete:

- a) gestione tecnica;
- b) gestione contabile - amministrativa;
- c) monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del PSL;
- d) animazione e collegamento tra le azioni del piano del PSL e relativo Piano di comunicazione;
- e) attività di segreteria;
- f) interazione con il Partenariato di progetto, al fine della

migliore attuazione del Programma/Progetto con particolare riferimento allo snellimento dell'iter procedurale connesso alla velocizzazione dei vari adempimenti;

g) curare le relazioni e gli adempimenti di raccordo con gli Uffici preposti all'attuazione e al controllo del Programma/Progetto;

h) verificare il continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardo, e nello specifico:

- le regole della concorrenza
- le gare di appalto
- la tutela dell'ambiente e dei beni culturali
- le pari opportunità uomo/donna
- il sostegno all'imprenditorialità giovanile
- le politiche del lavoro
- il sostegno alle piccole e medie imprese

i) predisporre tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti dell'organo decisionale e del presidente;

j) coordinare l'attività di animazione e comunicazione;

L'Ufficio di Piano, in particolare, è competente a:

- curare la predisposizione del piano e di tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando relativo al Programma/Progetto;
- curare i rapporti con il rappresentante legale del Consorzio per quanto riguarda lo stato di attuazione del Progetto/Programma dal punto di vista fisico, procedurale e finanziario;

Art. 30 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, anche in conformità alle Linee Guida del PSR Sicilia 2007-2013, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.lgs. 5/2003.

Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo la decisione della controversia dovrà essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa, entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte

soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono
essere approvate con delibera assembleare assunta con la
maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90
(novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la disciplina delle società cooperative, a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società a responsabilità limitata.

Art. 37 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice
civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità
prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 34
sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Firmato: Nicola Bono, Carlo Scibetta, Margherita Rizza,
Gianninoto Giuseppe, Giuseppe Castania, Giuseppe Giansiracusa,
Finocchiaro Antonino, Giuseppe Lia, Aldo Garozzo, Giovanni
Castello, Franco Massimo, Biagio Bonfiglio, Salvatore Tinè,
Giuseppe Scacco, Vincenzo Pupillo, Francesca Gilistro, Michele
Marchese, Rocco Ferraro, Massari Giuseppe, Sofio Rio -
impronta del sigillo

REGISTRATO A SIRACUSA IL 30 novembre 2010

AL N° 6365 serie 1t

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CHE SI RILASCIA PER gli usi consentiti dalla legge

FLORIDIA, 30 novembre 2010

